

**Controlli.** Al forum dei consulenti del lavoro Pennesi, che guida l'ispettorato, ha sottolineato le criticità sulla condivisione dei data base

# Dati Inps preclusi all'Ispettorato

A oltre due anni dalla nascita del nuovo ente non c'è dialogo con l'istituto di previdenza

**Matteo Prioschi**

Il personale dell'Ispettorato del lavoro non può accedere alle banche dati dell'Inps, con conseguenze in termini di efficienza ed efficacia dell'attività di contrasto all'illegalità in ambito lavorativo. Invece i dati dell'Inl e dell'Inail sono accessibili al personale degli altri enti. La nascita dell'Ispettorato nazionale è stata prevista dal decreto legislativo 149/2015, entrato in vigore il 24 settembre di due anni fa.

Il nuovo soggetto deve coordinare l'attività degli ispettori confluiti in esso dal ministero del Lavoro e di quelli di Inail e Inps, che invece sono rimasti in forza ai rispettivi istituti, con l'obiettivo di evitare la sovrapposizione degli interventi e rendere gli stessi più efficaci. Ma dopo due anni le cose ancora non funzionano a dovere. A confermarlo è lo stesso capo dell'Inl, Paolo Pennesi, intervenuto al forum sulla privacy organizzato dalla Fondazione studi e dal

Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro: «Le nostre banche dati, le nostre fonti informative sono tranquillamente accessibili sia per l'Inps, sia per l'Inail. Devo dire con molta franchezza che le banche dati Inail sono assolutamente accessibili e an-

## WHISTLEBLOWER

Massima garanzia di riservatezza per i dipendenti che denunciano provvedimenti ritorsivi dopo aver segnalato comportamenti illeciti

che le procedure gestionali per le quali stiamo formando i nostri ispettori sulle tematiche assicurative sono tranquille. Il problema oggettivamente rimane con l'Inps, dove questo processo è molto più complicato e difficile per presunte ragioni di privacy. Vedremo come l'Istituto risponderà nelle prossimi

settimane, nei prossimi mesi».

La risposta è attesa a seguito di un richiamo fatto dal ministero del Lavoro agli enti coinvolti per applicare la normativa e quindi lo scambio dei dati. Come ricorda Pennesi, «l'obbligo di fornire all'Ispettorato l'accessibilità alle banche dati è un obbligo normativo specifico, perché previsto dal decreto legislativo 149/2015».

Il capo dell'Inl ha invece rassicurato sull'inaccessibilità di un altro tipo di dati, quelli relativi ai whistleblower. La disciplina a tutela dei lavoratori che segnalano comportamenti illeciti attuati in azienda prevede la possibilità per i dipendenti stessi di denunciare all'Ispettorato se a seguito della denuncia sono stati oggetto di provvedimenti discriminatori. Su questo punto Pennesi è stato netto: «Dichiarazioni dei lavoratori e richieste di intervento fatte ai nostri uffici, firmate e sottoscritte, dalle quali si capisce chi ha richiesto l'intervento per denunciare la

situazione, noi non le abbiamo mai date a nessuno e mai lo faremo».

La partecipazione al forum ha consentito di chiarire inoltre alcuni aspetti relativi ai controlli a distanza dei lavoratori, anche alla luce della circolare 5/2018 dell'Inl. Tali controlli possono comprimere il diritto del dipendente alla privacy a fronte di ragioni di carattere organizzativo, produttivo, di sicurezza sul lavoro o di tutela del patrimonio aziendale. Rispetto al passato si dà più spazio alla sussistenza di tali motivi invece che ai tecnicismi applicativi, ha sottolineato Pennesi, a patto che tra le motivazioni dichiarate e quanto poi verificato sul campo ci sia corrispondenza.

Semplificazione che riguarda anche i dati biometrici: se, ad esempio, l'impronta biometrica serve per attivare un macchinario particolare o rilevare le presenze non serve accordo sindacale o autorizzazione dell'Inl.

Quotidiano del  
**Lavoro**

24

## CASSAZIONE

**Datori di lavoro diversi anche se collegati fra loro**  
di **Angelo Zambelli**



Anche se tra le società di un gruppo certamente intercorre un collegamento economico-funzionale, esso «non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche alle altre».

Con l'ordinanza 1585 del 14 maggio 2018, la Corte di cassazione torna a pronunciarsi inte-

ma di presupposti a fronte dei quali società formalmente autonome, facenti parte di un medesimo gruppo, debbano essere considerate un'unica impresa ai fini della titolarità dei rapporti di lavoro.

Perché possa configurarsi un unico centro di imputazione, secondo la Cassazione è infatti necessario un insieme di fattori.

quotidianolavoro.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'articolo